

VERBALE INTESA E.C.E.

Addì, 21 maggio 2015 si sono incontrate in Roma

Federambiente rappresentata da Gianfranco Grandaliano, Livio Giannotti, Maurizio Magnabosco, Paolo Giacomelli e Annamaria Caputi

e

le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FP CGIL, rappresentata da Maria Concetta Basile e Massimo Cenciotti

FIT CISL, rappresentata da Pasquale Paniccia e Angelo Curcio

UILTRASPORTI, rappresentata da Marco Odone e Paolo Modi

FIADEL, rappresentata da Luigi Verzicco, Vittorio D'Albero e Silvano Quintarelli

Nel quadro del rinnovo del CCNL 17 giugno 2011, scaduto il 31.12.2013

LE PARTI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE.

A) AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE DEL COSTO DEL LAVORO E COMPENSO FORFETTARIO UNA TANTUM 2014

PREMESSA

Le parti, nell'impegnarsi a procedere al rinnovo del CCNL, scaduto il 31.12.2013, si sono poste l'obiettivo di renderlo più competitivo per estenderne l'area di applicazione, in considerazione della crescente espansione di aree di mercato, per la salvaguardia dei livelli occupazionali, per la tenuta economico-finanziaria delle imprese che si attengono alle disposizioni dei CCNL dei servizi ambientali.

In considerazione di ciò, con riguardo ai progressivi aumenti del costo del lavoro previsti contrattualmente nell'anno 2014 e l'insorgere di una controversia interpretativa in ordine alla corresponsione dell'Elemento di Copertura Economica (E.C.E.) di cui all'art. 2, lettera A), comma 6 del vigente CCNL - relativamente al periodo seguente i primi quattro mesi del nuovo triennio di vigenza contrattuale 2014/2016 - che non ha consentito di procedere alla sottoscrizione delle Tabelle aggiornate con decorrenza maggio 2014, ritengono con il presente Accordo di risolvere il contenzioso in atto.

Questo perché, l'aggiornamento delle Tabelle del costo del lavoro del settore, periodicamente sottoscritte in relazione agli aumenti di costo previsti dall'accordo di rinnovo del CCNL nel corso del triennio di vigenza contrattuale e conclusivamente ratificate dal Ministero del lavoro, è utile ai fini della revisione dei canoni di servizio.

Inoltre, tenuto conto del fatto che il CCNL è scaduto da 16 mesi, nella volontà di osservare l'impegno assunto con il Protocollo d'intesa 21.05.2015 e procedere al rinnovo del CCNL, le parti hanno individuato una soluzione che permette di aggiornare i valori delle Tabelle del costo del lavoro, pur riconfermandosi ognuna di esse nella rispettiva posizione in merito all'erogazione dell'ECE.

In tale presupposto, identificando una soluzione economica, a carattere straordinario, con la quale viene corrisposto ai lavoratori dipendenti un compenso forfettario "una tantum" procapite, a totale saldo e definizione di ogni e qualsiasi spettanza per il primo anno del triennio contrattuale 2014/2016 e per il periodo 1.1.2015 - 31.5.2015, ivi compreso quanto attiene alla non risolta divergenza interpretativa, nei termini di seguito indicati.

COMPENSO FORFETTARIO "UNA TANTUM" 1.5.2014 - 31.12.2014

1. A integrale copertura economica del periodo 1.5.2014 - 31.12.2014, ai lavoratori dipendenti in forza alla data di stipulazione del presente accordo - esclusi i dipendenti in aspettativa non retribuita al momento della maturazione - è corrisposto, con la retribuzione relativa al mese di giugno 2015, un compenso forfettario "una tantum" procapite, che per l'intero periodo di cui sopra - con riguardo al rapporto di lavoro a tempo pieno - è pari ai seguenti importi:

LIVELLI	PARAMETRI	IMPORTI PRO CAPITE
		A TEMPO PIENO INTERO PERIODO 1.5.2014 - 31.12.2014 €
Q	230,00	265,24
8	204,67	236,03

7A	184,41	212,66
7B	175,36	202,23
6A	166,84	192,40
6B	159,15	183,53
5A	151,29	174,47
5B	144,86	167,05
4A	138,57	159,80
4B	134,36	154,94
3A	130,07	150,00
3B	124,00	143,00
2A	123,51	142,43
2B	111,11	128,13
1	100,00	115,32

2. Ai lavoratori di cui sopra assunti successivamente all'1.5.2014 il compenso forfettario è corrisposto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati dalla data di assunzione al 31.12.2014. A tal fine, le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi quelle inferiori.
3. L'onere della corresponsione del compenso in parola è del datore di lavoro alle cui dipendenze il lavoratore avente titolo si trovi alla data di pagamento di cui al comma 1; fermo restando quanto previsto al successivo comma 10.
Sono comunque fatti salvi gli eventuali, diversi accordi, relativi all'onere di corresponsione del compenso in parola, stipulati tra imprese nel periodo 1.5.2014/31.12.2014 impegnate nell'avvicendamento nella gestione dell'appalto/affidamento ex art. 6 del vigente CCNL.
4. Il compenso in parola non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale.
5. La contrattazione aziendale di secondo livello è delegata a definire possibili modalità di remunerazione alternative/sostitutive di importo pari a quello del compenso in parola.
6. Il compenso spettante a termini dei precedenti commi è proporzionalmente ridotto al personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.
7. Per i lavoratori passati nel periodo considerato da contratto a tempo parziale a quello a tempo pieno o viceversa la misura del compenso spettante sarà data dalla somma dei ratei mensili rispettivamente maturati nelle distinte condizioni contrattuali.

8. Ai lavoratori che, nel corso del periodo considerato, passino al superiore parametro retributivo o livello d'inquadramento, l'importo spettante sarà riferito alla posizione in atto al 31.12.2014; ovvero, se precedente, riferito alla posizione in atto alla data di cessazione del rapporto di lavoro che non sia seguita da assunzione ex novo a termini dell'art. 6 del vigente ccnl.
9. Nel periodo 1.5.2014/31.12.2014, le assenze retribuite a vario titolo ai sensi di legge o di contratto nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio sul lavoro, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e/o a integrazione retributiva a carico delle aziende, sono utili ai fini della maturazione del compenso forfettario "una tantum".
10. Ai lavoratori aventi titolo, in forza alla data di stipulazione del presente accordo, che cessino dal servizio prima della data di corresponsione di cui al comma 1, l'importo spettante verrà erogato con le competenze di fine rapporto di lavoro.

COMPENSO FORFETTARIO "UNA TANTUM" 1.1.2015 – 31.5.2015

1. A integrale copertura economica del periodo **1.1.2015 – 31.5.2015**, ai lavoratori dipendenti in forza alla data di stipulazione del presente accordo – esclusi i dipendenti in aspettativa non retribuita al momento della maturazione - è corrisposto, con la retribuzione relativa al mese di agosto 2015, un compenso forfettario "una tantum" procapite, che per l'intero periodo di cui sopra – con riguardo al rapporto di lavoro a tempo pieno - è pari ai seguenti importi:

LIVELLI	PARAMETRI	IMPORTI PRO CAPITE A TEMPO PIENO INTERO PERIODO 1.1.2015 - 31.5.2015 €
Q	230,00	da parametrare
8	204,67	da parametrare
7A	184,41	da parametrare
7B	175,36	da parametrare
6A	166,84	da parametrare
6B	159,15	da parametrare
5A	151,29	da parametrare
5B	144,86	da parametrare

4A	138,57	da parametrare
4B	134,36	da parametrare
3A	130,07	68,00
3B	124,00	da parametrare
2A	123,51	da parametrare
2B	111,11	da parametrare
1	100,00	da parametrare

2. Ai lavoratori di cui sopra assunti successivamente all'1.1.2015 il compenso forfettario è corrisposto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati dalla data di assunzione al 31.5.2015. A tal fine, le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi quelle inferiori.
3. L'onere della corresponsione del compenso in parola è del datore di lavoro alle cui dipendenze il lavoratore avente titolo si trovi alla data di pagamento di cui al comma 1; fermo restando quanto previsto al successivo comma 10.
Sono comunque fatti salvi gli eventuali, diversi accordi, relativi all'onere di corresponsione del compenso in parola, stipulati tra imprese nel periodo 1.1.2015/31.5.2015 impegnate nell'avvicendamento nella gestione dell'appalto/affidamento ex art. 6 del vigente CCNL.
4. Il compenso in parola non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale.
5. La contrattazione aziendale di secondo livello è delegata a definire possibili modalità di remunerazione alternative/sostitutive di importo pari a quello del compenso in parola.
6. Il compenso spettante a termini dei precedenti commi è proporzionalmente ridotto al personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.
7. Per i lavoratori passati nel periodo considerato da contratto a tempo parziale a quello a tempo pieno o viceversa la misura del compenso spettante sarà data dalla somma dei ratei mensili rispettivamente maturati nelle distinte condizioni contrattuali.
8. Ai lavoratori che, nel corso del periodo considerato, passino al superiore parametro retributivo o livello d'inquadramento, l'importo spettante sarà riferito alla posizione in atto al 31.5.2015; ovvero, se precedente, riferito alla posizione in atto alla data di cessazione del rapporto di lavoro che non sia seguita da assunzione ex novo a termini dell'art. 6 del vigente ccnl.
9. Nel periodo 1.1.2015/31.5.2015, le assenze retribuite a vario titolo ai sensi di legge o di contratto nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio sul lavoro, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e/o a integrazione retributiva a carico delle aziende, sono utili ai fini della maturazione del compenso forfettario "una tantum".

10. Ai lavoratori aventi titolo, in forza alla data di stipulazione del presente accordo, che cessino dal servizio prima della data di corresponsione di cui al comma 1, l'importo spettante verrà erogato con le competenze di fine rapporto di lavoro.

AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE DEL COSTO DEL LAVORO

In allegato al presente Accordo, le Parti hanno concordato e sottoscritto le Tabelle del costo del lavoro delle imprese pubbliche che gestiscono servizi ambientali, aggiornate ai valori progressivamente in essere dal 1°maggio 2014 al 31 agosto 2015, ivi compreso quanto disciplinato dalla presente lettera A).

Le Tabelle predette sono trasmesse, a nome delle parti, da Federambiente alla competente Direzione del Ministero del lavoro per la consueta procedura di pubblicazione.

B) NORMA TRANSITORIA - CORRESPONSIONE COMPENSO AFM 2015

1. Nelle more della formulazione dell'articolo 2, lettera A), comma 6, del vigente CCNL, che le parti si impegnano a definire nell'ambito del rinnovo contrattuale, a totale copertura economica del 2015, a partire dall'1.6.2015 e fino al 31.10.2015 viene erogato eccezionalmente ai lavoratori dipendenti in forza all'azienda, esclusi i dipendenti in aspettativa non retribuita, un importo mensile, a titolo di anticipazione, denominato "Anticipazione forfettaria mensile 2015 (AFM 2015)".
2. In considerazione del complesso negoziato prospettato dal perseguimento del comune obiettivo richiamato nella lettera A) del presente Protocollo, nel mese di ottobre 2015 le parti, valutato lo stato del rinnovo contrattuale, assumeranno le necessarie determinazioni circa l'eventuale prosecuzione della corresponsione dell'AFM 2015 dopo il 31 dicembre 2015.
3. Il predetto compenso forfettario è di importo mensile pari a € 11,00 al livello 3/A, con riguardo al rapporto di lavoro a tempo pieno, da parametrare per le altre posizioni inquadramentali e da ridurre proporzionalmente al personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in relazione alla ridotta prestazione lavorativa, e non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale e legale.

Con riguardo alle distinte posizioni parametriche del vigente sistema inquadramentale, gli importi mensili corrisposti a titolo di AFM 2015 sono i seguenti:

LIVELLI	PARAMETRI	IMPORTI MENSILI AFM 2015 1.1.2015 / 31.12.2015 €
Q	230,00	da parametrare
8	204,67	da parametrare

7°	184,41	da parametrare
7B	175,36	da parametrare
6°	166,84	da parametrare
6B	159,15	da parametrare
5°	151,29	da parametrare
5B	144,86	da parametrare
4°	138,57	da parametrare
4B	134,36	da parametrare
3A	130,07	11,00
3B	124,00	da parametrare
2°	123,51	da parametrare
2B	111,11	da parametrare
1	100,00	da parametrare

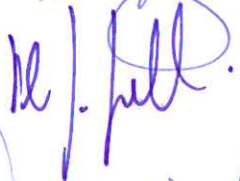
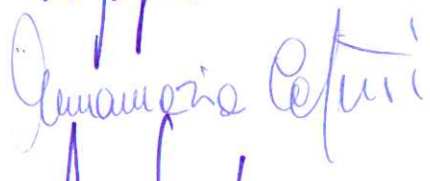
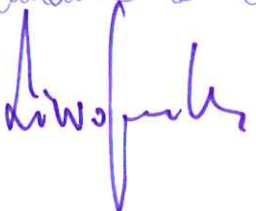
4. In sede di Accordo di rinnovo del CCNL, qualora l'AFM 2015 sia ancora erogato, cesserà definitivamente di essere erogato a partire dalla data di decorrenza degli aumenti retributivi stabilita dall'Accordo di rinnovo del CCNL.

CALENDARIO NEGOZIALE

Le date delle prossime sessioni di trattativa nel 2015 sono le seguenti:

FEDERAMBIENTE



FP CGIL

FIT - CISL

UILTRASPORTI

FIADL